



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale scolastico

Roma, 11 gennaio 2010
Prot. n. AOODGPER. 161
Ufficio I

Agli Uffici Scolastici Regionali
LL. SS.

OGGETTO: RSU decadute – Validità del contratto integrativo di istituto.

Si fa seguito alle note n. AOODGPER. 4163 del 30 marzo 2009 e n. AOODGPER. 6231 del 5 maggio 2009 relative all'oggetto e si invia il chiarimento dell'ARAN sulla compatibilità delle norme introdotte dal D. L.vo n. 150/2009 con il parere fornito precedentemente.

Codesti Uffici sono pregati di assicurare la massima diffusione del chiarimento in questione presso le istituzioni scolastiche.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

Direzione di Contrattazione I
U. O. Relazioni sindacali

ARAN - Protocollo in Uscita

0010146/09
23/12/2009MIUR
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Viale Trastevere, 76 a
00153 ROMAMIUR
Ufficio di Gabinetto
Viale Trastevere, 76 a
00153 ROMA

Oggetto: RSU decadute – Validità del contratto integrativo d'Istituto.

Con nota del 24 novembre 2009 prot. n. 14972 codesto Ministero ha chiesto all'Aran di esprimere il proprio avviso circa la compatibilità delle nuove norme contenute nel D.Lgs. 150/2009 con la linea interpretativa assunta da questa Agenzia circa l'ultrattività dei contratti integrativi d'istituto dell'anno precedente con i limiti, economici e non, ivi individuati.

Nel merito questa Agenzia reputa che il decreto in parola non modifichi la regola generale secondo la quale i contratti, sia nazionali che integrativi di amministrazione, restano in vigore fino alla sottoscrizione dei successivi ovvero, di atti idonei, ai sensi dello stesso d.lgs. n. 150/2009, a sostituirli.

Infatti, benché l'art. 65, comma 2, del citato D.Lgs. 150/2009 disponga che "*In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili*", si ritiene che tale norma si configuri come una previsione *una tantum*.

Ciò in quanto, la stessa è finalizzata a garantire che, entro la data del 31 dicembre 2010, i contratti integrativi vengano adeguati alle disposizioni del decreto stesso "*riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva e alla legge*" nonché alle nuove previsioni relative al riconoscimento del merito ed alla conseguente erogazione dei premi.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elvira Gentile